

miglioramento delle condizioni di vita, ambientali e occupazionali.

Tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle pubbliche istituzioni locali e nazionali e del sistema del credito, nonché dei vincoli che la più generale crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese- ed in particolare a quel tessuto di medie, piccole aziende e cooperative che hanno fatto "la storia" dell'edilizia milanese - di superare la grave congiuntura e di garantire ed ove possibile, nel futuro sia una sana e regolare occupazione, sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;

condividono

l'intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:

- > una rapida approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Milano;
- > promuovere la partecipazione delle aziende locali ai lavori edili previsti nell'ambito di EXPO 2015;
- > dare attuazione ai progetti di housing sociale e di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle famiglie dei lavoratori del settore;
- > ottenere la riduzione del costo del lavoro in edilizia, soprattutto tramite la equiparazione delle aliquote contributive INPS a quelle degli altri settori produttivi, l'aumento del limite di esenzione della indennità di mensa, l'incremento della percentuale di esenzione contributiva e fiscale del salario destinato alla produttività e competitività, anche al fine dell'aumento della retribuzione diretta;
- > introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro;
- > la semplificazione delle procedure amministrative;
- > la corretta applicazione del Protocollo sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro sottoscritto con la Prefettura di Milano il 22 Febbraio 2012;
- > interventi presso gli istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
- > promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni investimenti in infrastrutture e opere edili, necessarie alla città;
- > garantire il tempestivo pagamento dei lavori eseguiti e dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di garantire la corretta e costante corresponsione dei salari e degli stipendi dei lavoratori.



In Milano, 16 Gennaio 2013

l'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A.L.Co.P.L.
LEGACOOP

la FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO DELL'AGCI LOMBARDIA

la CONFCOOPERATIVE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

e

le Organizzazioni Sindacali delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI . F.I.L.C.A.- C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

ritengono

l'indispensabile esigenza di dare piena e fattiva applicazione di quanto previsto dal protocollo di intesa sugli enti bilaterali del 16 novembre 2010.

In tale ambito si è concordato di promuovere un incontro congiunto tra le organizzazioni Cooperative, la Cassa Edile di Milano e le OOSS territoriali, al fine di verificare l'implementazione del protocollo sopracitato, entro il 28 febbraio 2013.

Quale giusta premessa a tale incontro, le parti convengono che con decorrenza dal 1 Marzo 2013 sarà integralmente applicato quanto previsto all'art. 74 del CCNL 26 aprile 2010, riguardante le quote di adesione contrattuale spettanti alle Organizzazioni cooperative, sia per quanto di competenza delle cooperative alle organizzazioni iscritte, delle trattenute agli operai e della Cassa Edile di Milano.



Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI Fe.N.E.A.-L. - U.I.L. SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI


FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORA-
TORI COSTRUZIONI AFFINI-F.I.L.C.A.
-C.I.S.L. - DEI COMPRESORI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORA-
TORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI -
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRESORI
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
TICINO OLONA

ASSOCIAZIONE LOMBARDA COO-
PERATIVE DI PRODUZIONE E L'A-
VORO A.L.Co.P.L.LEGACOOP

FEDERAZIONE SERVIZI E LA-
VORO DEL CAGCI LOMBARDA

CONFCOOPERATIVE DI MILANO
LODI, MONZA E BRIANZA





MENSA OPERAI

Omissis

Sia nell'ipotesi di cui al 1° comma sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di $\frac{3}{4}$ con un massimo di euro 14,90 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1 aprile 2013..

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a euro 8,76 giornalieri a decorrere dal 1 aprile 2013. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad $\frac{1}{8}$ della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimento a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti, l'importo normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici. m operanti nel cantiere stesso per la esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente articolo.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento a numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte della impresa, l'importo massimo del concorso di cui al 3° comma, si intende comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al pasto di cui al 3 comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature on the left, several smaller initials, and a long horizontal scribble.

MENSA IMPIEGATI

omissis

A decorrere dal 1 aprile 2013, la misura dell'indennità sostitutiva dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 140,79 mensili.

CHIARIMENTI A VERBALE

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa, si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorabili nel mese, considerando giorni lavorabili quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.



Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large stylized signature, several smaller initials, and a signature at the bottom right.

INDENNITA' TRASPORTI OPERAI


A decorrere dal 1 gennaio 2013, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,66 a euro 2,86 giornalieri.

A decorrere dal 1 aprile 2013, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 3,26 giornalieri.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.

Le parti hanno inteso che tale indennità non potrà essere oggetto di alcuna negoziazione in altre sedi di confronto sindacale concernenti le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie del presente contratto integrativo provinciale.

The image shows several handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. There are approximately ten distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names in cursive script.

INDENNITA' TRASPORTI IMPIEGATI

A decorrere dal 1 gennaio 2013, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 55,86 a euro 59,07 lorde mensili..

A decorrere dal 1 aprile 2013 l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 65,49 lorde mensili..

CHIARIMENTI A VERBALE

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a small signature. To its right is a large, stylized signature. In the center, there is a signature with a long horizontal stroke. Below it are the initials 'SS'. To the right of these, there are two more signatures, one above the other. At the bottom right, there are two more signatures, one above the other.

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosi di durata superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione non può superare l'importo complessivo di 150,00 euro nel singolo anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.

Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.

In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell'importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei 150,00 euro nell'anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta – limitatamente al numero di eventi nell'anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l'intera prestazione – ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell'attestato di malattia.

Il diritto all'indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purchè il lavoratore al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1 novembre 2012 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 400.000,00 euro annui. La Cassa Edile comunicherà alle parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l'andamento dell'accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto.

In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l'eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10% lo comunicherà tempestivamente alle parti, le quali dovranno nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.



VERBALE DI ACCORDO
(una tantum)

In Milano, 16 Gennaio 2013

L'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A.L.Co.P.L.
LEGACOOP

LA FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO DELL'AAGCI LOMBARDIA

LA CONFCOOPERATIVE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

e le Organizzazioni Sindacali delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A. -
C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO
MAGENTA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI –
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA

convengono

che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosca agli operai iscritti dal 1 luglio al 31 dicembre 2011 e per un numero di ore denunciate per tale periodo non inferiore a 750, computando anche eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, una prestazione “una tantum” a carico della Cassa stessa, pari ad euro 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l..

Il predetto importo dovrà essere riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrizzazione individuata nell'art. 14 1° comma del c.c.n.l..

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile provvederà alla erogazione di tale prestazione secondo le modalità già convenute con le altre Associazioni di Categoria e dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2013.

La copertura finanziaria della prestazione sarà assicurata dalla riserva A.P.E. Ordinaria iscritta a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.



FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE LOMBARDA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO A.L.C.P.L. E GACCOOP

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.C.I.S.L.
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MANGENTA

FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO
DELL'AGRI LOMBARDA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

CONFCOOPERATIVE DI MILANO,
MONZA E BRIANZA

[Handwritten signature]

Jobello Feltri

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO
(premialità per le imprese virtuose)

In Milano, 16 Gennaio 2013

L'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A.L.Co.P.L.
LEGACOOOP

LA FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO DELL'AGCI LOMBARDIA

LA CONFCOOPERATIVE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituita da, in ordine alfabetico

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.
C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO
MAGENTA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI–
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA;

convengono

il riconoscimento di una forma di premialità contributiva alle imprese iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2011, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1800 ore annue di lavoro ordinario.

L'individuazione della premialità e la definizione delle modalità applicative saranno effettuate dalle parti secondo quanto già convenuto dalle parti sindacali con le altre associazioni di categoria. Resta confermato che l'importo complessivamente destinato alla presente premialità dovrà essere raggugliato nel suo ammontare e quello complessivamente destinato alla prestazione "una tantum" per gli operai.

La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione a disposizione is.

iscritti a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MA GENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

ASSOCIAZIONE LOMBARDA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO A.L.Co.P.L. LEGACOOOP

FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO
DELLA G.C.I. LOMBARDA

CONFCOOPERATIVE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA

franco *Renzo*
Pi

francesca folli

[Signature]

VERBALE DI ACCORDO
(R.L.S.T. - A.S.L.E.)

In Milano, 16/04/2013

L'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A.L.Co.P.L.
LEGACOOP;

la FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO DELL'AGCI LOMBARDIA;

la CONFCOOPERATIVE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

e le Organizzazioni sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza E Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI- Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI -
F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI -
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA;

visti

quanto definito in materia , da parte delle OO.SS. sopracitate e altre parti datoriali (atto costitutivo
del 6 Maggio 1998 e lo Statuto), nonché successivi accordi;

gli articoli 47 - 48 e 50 del decreto legislativo 9 Aprile 1998, n. 81 e s.mi;

l'articolo 29 del c.c.n.l. 24 Giugno 2008, come integrato dall'art. 29 dell'Accordo Nazionale 26
Aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 24 Giugno 2008, intitolato "protocollo sul RLST

ribadita



l'importanza e l'utilità della funzione dell'R.L.S.T.

Considerate

la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell'R.L.S.T. a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;

l'opportunità di meglio definire lo scopo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T. - A.S.L.E. e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell'istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;

in attuazione

delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia,



si conviene

a partire dal 1 Febbraio 2013 sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell'attività dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T. - A.S.L.E. È fissato nella misura dello 0,15% dell'imponibile Cassa Edile. A far data dal 1 gennaio 2014, previa consultazione delle parti qui sottoscritte, il contributo anzidetto potrà essere fissato nella misura dello 0,20%;

le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;

fermo restando che A.S.L.E. È l'associazione individuata dalle OO.SS. Territoriali per il governo dell'attività degli R.L.S.T. Per il settore edile e ritenendo che il progetto "cantiere di qualità" sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri, le OO.SS. Si impegnano a definire con tutte le parti datoriali del settore costruzioni il finanziamento di un progetto di premialità:

Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatori dell'R.L.S. Rilasciata dal C.T.P. Di Milano, lodi, Monza e Brianza.


L'associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T. -A.S.L.E. Finanzia i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;

Letto, confermato e sottoscritto.




Letto, confermato e sottoscritto.


FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
DEI CIMPRESNSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO EDILI ED AFFINI . F.I.L.L.E.A
C.G.I.L. - DEI COMPRESORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA



ASSOCIAZIONI LOMBARDA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE
AL.Co.PL. LE GACOP



FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO
DEI LAGGI LOMBARDA



CONFCOOPERATIVE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA



VERBALE DI ACCORDO
(Istituzione di tavoli tecnici)

In Milano, Dicembre 2012

l'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A.L.Co.P.L.
LEGACOOP;

la FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO DELL'AGCI LOMBARDIA;

la CONFCOOPERATIVE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

e le organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. - U.I.L. -SINDACATO
PROVINCIALE EDILI ED AFFNI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.
C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO
MAGENTA;

la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED ASFFINI –
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA;



premesso che

in data 16 Gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. 26
aprile 2010;

nell'ambito delle trattative condotte per la sottoscrizione di detto contratto, le parti hanno rilevato la
necessità di predisporre accordi integrativi del predetto contratto, tramite la costituzione di appositi
tavoli tecnici che approfondiscano nel merito gli istituti e gli argomenti per i quali ad oggi non sia
stata ancora raggiunta una intesa e propongano soluzioni da sottoporre alle parti stesse;

le parti intendono altresì individuare obiettivi di massima condivisi per lo svolgimento dei lavori
affidati ed improntate alcune linee guida.

Tutto ciò premesso,



le parti concordano l'istituzione di tavoli tecnici per:

individuare la possibilità e le modalità di attivazione di convenzioni bancarie con gli istituti di credito, con cui la Cassa Edile intrattiene rapporti, per il finanziamento di anticipazioni da parte della Cassa Edile del trattamento di CIGO;

l'eventuale individuazione di tipologie di lavorazioni disagiate, diverse da quelle ad oggi contrattualmente previste, con particolare riferimento ai lavori in galleria condotti con il metodo "cut and cover" ed ai lavori stradali;

la valutazione dell'eventuale adesione degli impiegati in Cassa Edile, anche limitatamente all'accesso ad alcune prestazioni concordemente individuate;

la rivisitazione della disciplina contrattuale della trasferta, anche per meglio precisarne le differenze con il trasferimento, e l'eventuale introduzione di una indennità per il personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori;

l'eventuale introduzione di permessi ulteriori per particolari situazioni familiari o personali dei lavoratori;

valutare eventuali forme di flessibilità territorialmente concordate ai sensi della normativa vigente;

Le parti individueranno congiuntamente le modalità di effettiva partecipazione da parte delle associazioni cooperative firmatarie del presente accordo alla gestione amministrativa della Cassa Edile di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI Fe.N.E.AL. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE LOMBARDA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE
A.L.Co.P.L. LEGA COOP

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. C.I.S.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA
E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO
DELL'AGCI LOMBARDIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI
FILLEA .C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA

CONFCOOPERATIVE DI MILANO
LODI, MONZA E BRIANZA

Gabriele Folli

Franco Am
Ry

[Signature]

ANTICIPO TRATTAMENTO C.I.G.O.

visto

l'accordo integrativo territoriale del 16 Gennaio 2013;

considerato

la persistente crisi del settore, ulteriormente aggravatasi, con ricorso sempre più frequente all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria,




le parti convengono

di recepire quanto previsto integralmente dal Verbale di Accordo sull'anticipazione del trattamento C.I.G.O., sottoscritto da Assimpredil Ance e OO.SS.delle Costruzioni in data 19 Dicembre 2012.

The bottom half of the document contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately ten distinct signatures scattered across the page, some appearing to be initials or full names in cursive script. The signatures vary in size and style, indicating multiple parties to the agreement.

E.V.R.

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla stipula del presente contratto, al fine di concordare le modalità applicative di quanto previsto all'art. 6 del vigente C.C.N.L. Cooperative edili ed affini.



DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo che annulla e sostituisce ogni precedente per i temi espressamente trattati, entra in vigore dal 16 Gennaio 2013 ed avrà validità fino al 31 Dicembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI Fe: N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MI-
LANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE LOMBARDA COO-
PERATIVE DI PRODUZIONE E LA-
VORO A.L.Co.P.L. IEGACCOOP

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVO-
RATORI DELLE COSTRUZIONI E AFFI-
NI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. DEI COMPREN-
SORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGESTA

FEDERAZIONE SERVIZI E LAVORO
DELL'AGCI LOMBARDA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVO-
RATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFI-
NI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COM-
PRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA
E BRIANZA E TICINO OLONA

CONFCOOPERATIVE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA



Roberto Folli

